



CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA (L.R. 19/08 E S.M.I.)

L'anno 2019 , il giorno 15 (quindici) del mese di gennaio nella sede dell'Unione "Terre Verdiane" con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge.

TRA



il Comune di Noceto (PR), avente sede legale in Noceto (Pr) in Piazzale Adami 1, c.f./Iva 00166930347, in persona del Sindaco, dott. Fabio Fecci, domiciliato per la sua carica presso lo stesso Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 60 del 29 dicembre 2018;

E

l'Unione "Terre Verdiane" in persona del Presidente domiciliato per la sua carica presso l'Unione "Terre Verdiane", il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiglio dell'Unione n. 20 del 21 dicembre 2018;

Premesso:

1. che i Comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Roccabianca, San Secondo P.se, Sissa (oggi Sissa Trecasali), Soragna, Trecasali (oggi Sissa Trecasali), Salsomaggiore Terme, facenti parte dell'Unione, più i Comuni di Polesine P.se e Zibello (oggi unico Comune Polesine Zibello), hanno a suo tempo approvato, con rispettive deliberazioni consiliari, la gestione in modo autonomo delle funzioni in materia sismica di cui alla L.R. 19/2008 e s.m.i. conferendo tale attività all'Unione Terre Verdiane che già con propria deliberazione di Consiglio del 30 novembre 2009 ne ha preso atto ed ha accettato tale conferimento provvedendo così all'organizzazione del nuovo servizio in modo da rispondere agli adempimenti connessi alla progressiva entrata in vigore delle disposizioni in materia sismica di cui alla già richiamata legge regionale;
2. che, alla luce delle modificazioni in materia di Comuni facenti parte dell'Unione che vedono dal 1° gennaio 2017 permanere all'interno dell'ente unicamente i comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, tutti gli altri comuni sopra citati, in attuazione delle disposizioni regionali in materia, hanno confermato la volontà di continuare la gestione in forma associata delle funzioni in materia sismica di cui alla Legge Regionale n. 19/1998 e successive modificazioni e integrazioni, utilizzando la struttura specialistica dell'Unione;
3. che i Comuni su elencati e l'Unione Terre Verdiane hanno sottoscritto una convenzione regolante il rapporto per la gestione delle funzioni in materia sismica;
4. che il 31/12/2018 è la data fissata dal comma 1 dell'art. 35 L.R. 25/2017 in cui terminerà l'avvalimento regionale per l'esercizio delle funzioni sismiche da parte dei Comuni previsti in capo all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
5. che anche il Comune di Noceto ha ritenuto avvalersi della struttura dell'Unione Terre Verdiane per lo svolgimento delle attività e in materia sismica di cui alla



Legge Regionale n. 19/1998 e successive modificazioni e integrazioni, utilizzando la struttura specialistica dell'Unione;

6. che oggi sussistono tutte quelle condizioni preliminari e di conoscenza procedimentale per poter sottoscrivere la convenzione regolante i rapporti tra l'Unione il Comune di Noceto al fine della continuità nello svolgimento delle attività in materia sismica che comunque l'Unione come struttura autonoma, riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna nei propri atti di ricognizione delle strutture aventi i requisiti di idoneità, ha avviato sin dal novembre 2009 e garantisce nella sua interezza dal 01 giugno 2010;

Vista la deliberazione del Comune di Noceto n. 60 del 29 dicembre 2018;

Tutto ciò premesso,

Si stipula la seguente convenzione tra il **COMUNE di NOCETO** e **l'UNIONE TERRE VERDIANE** per la gestione associata ed unitaria delle funzioni comunali in materia sismica di cui alla già richiamata L.R. 19/2008 e s.m.i..

INDICE

- ART. 1 – PREMESSA
- ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
- ART. 3 – DELEGA DELLA GESTIONE ASSOCIATA
- ART. 4 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA STRUTTURA COMPETENTE IN MATERIA SISMICA
- ART. 5 – LINEE DI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO
- ART. 6 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA DELEGA
- ART. 7 – OBBLIGHI DEI COMUNI DELL'UNIONE
- ART. 8 – SEDE E STRUMENTAZIONE
- ART. 9 – PERSONALE
- ART. 10 – RISORSE FINANZIARIE - RIPARTIZIONE DEI COSTI E DEGLI INVESTIMENTI
- ART. 11 – RISORSE
- ART. 12 – CONFORMITÀ AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- ART. 13 – DURATA DELLA CONVENZIONE
- ART. 14 – RECESSO – REVOCA – SCIoglimento DELL'UNIONE
- ART. 15 – FORME DI CONSULTAZIONE
- ART. 16 – CONTROVERSIE
- ART. 17 – RINVIO
- ART. 18 – REGISTRAZIONE

**Art. 1
PREMESSA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Oggetto della presente convenzione è la gestione associata delle funzioni comunali in materia sismica di cui alla l.r. 19/2008 e s.m.i..



Art. 3
DELEGA DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Per le finalità di cui all'art. 2 della presente convenzione, il Comune di Noceto ha assunto la decisione del conferimento delle funzioni comunali in materia sismica di cui alla l.r. 19/2008 e s.m.i. all'Unione Terre Verdiane.

Art. 4
**ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA STRUTTURA COMPETENTE
IN MATERIA SISMICA**

La specifica struttura tecnica allo scopo costituita dall'Unione persegue i seguenti obiettivi:

1. Garantire la gestione unitaria delle istanze rilevanti ai fini sismici secondo standard qualitativi coerenti con le norme nazionali e regionali vigenti in materia;
2. Svolgere una funzione di supporto specialistico e procedimentale agli operatori del settore al fine di accompagnare un percorso di maggiore consapevolezza del ruolo e della responsabilità anche ai fini della pubblica incolumità che i diversi attori del processo edilizio hanno in questo campo;
3. Garantire massima circolarità di informazioni e di trasmissione delle conoscenze facendosi promotore anche di specifici percorsi formativi in rapporto costante con le strutture regionali;
4. Costituire un punto di riferimento in fase analitica, progettuale e di intervento sul patrimonio pubblico per i Comuni associati ottenendo in tal modo una ulteriore specializzazione delle proprie strutture.

Art. 5
LINEE DI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO

I servizi resi dal servizio di Terre Verdiane in materia sismica vengono svolti nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti e nei rapporti con gli Sportelli Unici dell'Edilizia del Comune di Noceto, responsabile dei titoli abilitativi edilizi, viene garantita la massima collaborazione nella fase preliminare per l'individuazione della tipologia di riferimento dei singoli interventi.

L'Unione agisce sulle pratiche formalmente trasmesse dal Comune di Noceto senza sovrapporsi alle responsabilità di questi in materia edilizia ma perseguendo l'obiettivo della massima uniformità di applicazione delle disposizioni in materia sismica nel territorio di riferimento.

Per quanto attiene la formazione del personale, su esplicite richieste del Comune di Noceto verranno forniti precisi indirizzi per la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale sui temi sismici. Tali programmi potranno essere realizzati da strutture esterne e per particolari esigenze e qualora sia possibile in relazione all'organico e ai carichi di lavoro dal servizio stesso.

Art. 6
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ATTRIBUITA

L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dal Comune di Noceto con propria specifica struttura specialistica. La struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta e adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia.

Il servizio dell'Unione è diretto da un Responsabile, nominato dal presidente dell'Unione individuato tra il personale dei comuni aderenti all'Unione in possesso dei necessari requisiti di professionalità.

Il Responsabile, per la migliore gestione del servizio associato disciplinato dalla presente convenzione, potrà avvalersi del supporto di un gruppo tecnico-amministrativo di



coordinamento e programmazione del servizio, composto secondo quanto stabilito all'art. 12.

Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il servizio specifico compresi tutti gli atti a rilevanza esterna, la gestione finanziaria ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo, compatibilmente con le risorse umane ed economiche disponibili.

Il Responsabile coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle esigenze del servizio, ed assolve le funzioni richieste dalla normativa.

ART. 7 OBBLIGHI DEI COMUNI CONVENZIONATI

Il Comune di Noceto si impegna in generale a:

- Rispettare le norme regolamentari di organizzazione del servizio associato predisposte ed adottate dall'Unione, nel rispetto della presente convenzione;
- Collaborare per quanto di propria competenza nella gestione del servizio in materia di riduzione del rischio sismico.

ART. 8 SEDE E STRUMENTAZIONE

La sede del servizio è individuata presso la sede dell'Unione, in Comune di Fidenza, nei locali dei Servizi Tecnici.

Nel corso degli anni le parti potranno decidere di modificare la sede del servizio previa approvazione da parte della Giunta dell'Unione. In tale caso l'ente che ospiterà il servizio è obbligato a mettere a disposizione ogni strumento tecnico o logistico necessario salvo il rimborso delle spese di funzionamento.

Art. 9 PERSONALE

La dotazione organica necessaria per la gestione delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico, è definito, in prima istanza, nel Responsabile del Servizio e nel ruolo di RUP di ingegnere profilo professionale D, supportati per la parte amministrativa dalla struttura amministrativa dell'Unione.

Ogni modificazione verrà definita, in rapporto all'andamento dell'attività, dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previa le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L. e con modalità previste dal Regolamento di Organizzazione dell'Unione. Data la natura specialistica delle professionalità necessarie la Unione può conferire incarichi specialistici secondo la normativa vigente.

Art. 10 RISORSE FINANZIARIE - RIPARTIZIONE DEI COSTI E DEGLI INVESTIMENTI

I costi globali per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, comprensivi delle spese generali stimati nel 10% dei costi propri, vengono sostenuti dall'Unione con fondi provenienti dai diritti di segreteria ed istruttoria versati al momento della richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti.

Eventuali costi esuberanti le entrate sopra previste saranno ripartiti tra i Comuni in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.



Salvo obblighi di legge che impongano adeguamenti all'organizzazione od alle dotazioni del Servizio, il costo annuo non potrà essere incrementato di un importo superiore al 10% rispetto all'anno precedente senza una preventiva approvazione da parte dei Comuni aderenti alla convenzione.

Qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale o siano esplicitamente richiesti da un singolo comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali. Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale eventualmente messo a disposizione all'Unione.

Il pagamento dei costi a carico dei Comuni di Noceto, in quanto non coperti dai proventi del servizio, dovrà essere riconosciuto all'Unione, su specifica richiesta della medesima, secondo le seguenti scadenze:

- entro il 15 febbraio versamento del 25% dell'importo previsto nel bilancio preventivo o, qualora non approvato, 25% dell'importo dell'anno precedente;
- entro il 15 aprile versamento del 25% dell'importo previsto nel bilancio preventivo o, qualora non approvato, 25% dell'importo dell'anno precedente;
- entro il 15 luglio versamento del 25% dell'importo previsto nel bilancio preventivo o, qualora non approvato, 25% dell'importo dell'anno precedente;
- entro il 15 settembre il 25% dell'importo previsto nel bilancio preventivo o, qualora non approvato, 25% dell'importo dell'anno precedente;

L'eventuale conguaglio relativo all'anno precedente sarà da riconoscere nella rata di aprile dell'anno n+1 a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno n.

Nell'eventualità in cui un comune non abbia provveduto al versamento delle quote di gestione della presente convenzione, l'Unione Terre Verdiane addebiterà al comune inadempiente, con cadenza semestrale, gli interessi per ritardato pagamento nella misura pari al 2,5% annuo, in coerenza con il tasso di interesse praticato dal Tesoriere all'Unione sulle anticipazioni di cassa, determinando la quota dovuta in proporzione ai giorni di ritardo.

Art. 11 RISORSE

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima i beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle attività in oggetto della presente convenzione. I beni mobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 12 CONFORMITÀ AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Unione è il responsabile esterno al trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza. I singoli amministratori, verranno poi designati "amministratori di sistema", ai sensi del provvedimento del garante del 27 novembre 2008 e modifiche successive.

Art. 13 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata dal **1 gennaio 2019** al **31 dicembre 2016**.



Art. 14
RECESSO – REVOCA – SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

Il recesso deliberato con le modalità e i tempi previsti dallo Statuto dell'Unione ha effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Il recesso non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili eventualmente acquistati dall'Unione e nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni. In ogni caso il comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alle proprietà delle attrezzature comuni.

Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione. In caso di dismissione o revoca della gestione del servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste dallo Statuto dell'Unione.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione si applicano le disposizioni del C.C.N.L. di comparto e le disposizioni di legge in materia.

Art. 15
FORME DI CONSULTAZIONE

Il Presidente dell'Unione e i Sindaci o assessori delegati dei Comuni contraenti si incontrano almeno una volta all'anno, assicurando la partecipazione del responsabile del servizio interessato, per verificare il costo del servizio gestito in forma associata, con riferimento a

- a. Alla dotazione organica del Servizio
- b. Costi generali
- c. Entrate dei singoli servizi

2. La data dell'incontro annuale dovrà essere coerente con i termini di adozione del bilancio di previsione e comunque con i termini di legge per l'adozione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, fissati al 31 luglio di ogni anno.

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti l'attività del servizio è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare il Responsabile del Servizio.

L'Unione si impegna a trasmettere, agli enti aderenti, copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione, relativi al servizio.

In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Responsabile del servizio.

Sono messe a disposizione del Consiglio dell'Unione forme di verifica periodica sull'andamento del servizio e di monitoraggio degli obiettivi programmati.

Art.16
CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addenesse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate al Giudice competente.



**Art. 17
RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, conferiti con la presente convenzione.

**Art. 18
REGISTRAZIONE**

Il presente atto composto da n. 7 facciate scritte per intero e n. 11 righe della facciata 8 sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, com. 2, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Noceto _____

Il Presidente dell'Unione Terre Verdiane _____

~~Il Sindaco
(Dott. Paolo Farci)~~

Andrea Farci



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper middle section of the page.

RECEIVED
1888



Faint, illegible text at the bottom right of the page.